

Roma, 20 giugno 2013

Alle Direzioni Regionali -Territorio

Agli Uffici Provinciali - Territorio

LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Centrale Audit e
Sicurezza

Alla Direzione Centrale Pubblicità
Immobiliare e Affari Legali

Alla Direzione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e
Controllo

SEDE

Prot. n. 24701

All: 1

OGGETTO: *Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell'ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni Docfa.*

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative, concernenti la regolarizzazione dei fabbricati, interessati all'accertamento della rendita presunta (articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16), la dichiarazione dei fabbricati rurali (articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) e la sospensione dei termini di scadenza relativi agli obblighi catastali dei fabbricati situati nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, del 24 agosto 2012 e del 21 dicembre 2012), si è reso necessario apportare alcune integrazioni alle funzionalità del "Ravvedimento operoso", presente nella procedura di invio telematico delle dichiarazioni Docfa.

Dette integrazioni consentono di estendere l'applicazione di tale istituto (*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*) alle nuove fattispecie, per una migliore e più razionale trattazione delle richieste formulate dai professionisti per conto del soggetto dichiarante.

Le modifiche hanno determinato una nuova configurazione delle funzionalità presenti nella procedura di invio telematico (applicativo *Sister*), con l'introduzione delle seguenti tipologie di "*Richiesta Ravvedimento Operoso*":

1. *Ordinario* (applicabile alle dichiarazioni Docfa ordinarie, cioè quelle relative ad unità immobiliari per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di fine lavori);
2. *Rendita presunta* (applicabile alle dichiarazioni Docfa relative alla regolarizzazione di unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta);
3. *Dichiarazione di ruralità* (applicabile alle dichiarazioni Docfa, relative ai fabbricati rurali già censiti al catasto terreni, redatte in ottemperanza del citato articolo 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201 del 2011);
4. *Sisma maggio 2012* (applicabile alle dichiarazioni Docfa con unità immobiliari di cui al punto 1, per le quali i termini di scadenza della dichiarazione sono stati sospesi in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012).
5. *Altro* (relativo alle dichiarazioni non rientranti nelle precedenti casistiche).

La procedura in argomento è stata inoltre ulteriormente implementata con l'introduzione di nuove funzionalità, relative alle "*UIU dichiarate o derivate*" e delle "*UIU sanzionabili*" presenti nella dichiarazione Docfa, che consentono di calcolare le sanzioni, i tributi speciali e gli interessi per le singole fattispecie. Nello specifico, si è voluto prendere in considerazione, fra l'altro, il caso in cui il numero di UIU¹ soggette a tributo speciale catastale non coincide con il numero di UIU soggette a sanzione, per le quali il professionista indica di volersi avvalere del regime sanzionatorio agevolato.

Pertanto, il professionista che invia la documentazione e richiede il ravvedimento (selezionando la specifica opzione "*Richiesta Ravvedimento Operoso*") deve prestare particolare attenzione nell'indicare il numero di UIU sanzionabili, in quanto lo stesso

¹ Unità immobiliari urbane.

potrebbe differire da quello posto alla base del calcolo dei tributi². Ad esempio, può farsi riferimento al caso in cui la dichiarazione contiene UIU intestate a un Ente pubblico (Comune, Regione, etc..), che beneficia dell'esenzione dal pagamento del tributo speciale catastale (*legge 15 maggio 1954, n. 228*), ma è soggetto all'eventuale applicazione della sanzione per tardiva presentazione.

Considerata la rilevanza delle informazioni contenute nella procedura in oggetto, sia sotto il profilo catastale che sotto il profilo contabile-amministrativo, è doveroso porre particolare attenzione ai seguenti dati:

- tipologia di ravvedimento operoso;
- data di riferimento ("*Data fine lavori*" o "*Data scadenza termine*") correlata all'inadempimento per il quale si richiede il ravvedimento;
- numero di UIU sanzionabili e numero di UIU dichiarate o derivate, in relazione alle quali vengono liquidati gli importi dovuti per tributi speciali, interessi di mora e sanzioni.

A tal fine, si ritiene opportuno allegare alla presente una breve nota operativa, contenente una sommaria descrizione delle nuove funzionalità e specifiche istruzioni da seguire per il corretto inserimento dei dati sopra indicati.

Inoltre, ciascun Ufficio potrà utilizzare tale nota anche per fornire ai professionisti interessati tutte le informazioni utili per una corretta utilizzazione della procedura in esame.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati, pertanto, a verificare con attenzione le informazioni fornite dai professionisti nei documenti inviati telematicamente, sia in fase di accettazione, ove possibile, sia nella fase dei successivi controlli eseguiti per l'irrogazione delle sanzioni. A tal fine, è utile, ad esempio, effettuare le visure delle UIU interessate, consultare la stampa a video delle dichiarazioni Docfa e le informazioni desumibili dall'applicazione "*Notifica*" di Territorio Web.

Particolare attenzione va prestata alle dichiarazioni Docfa relative alla regolarizzazione degli immobili oggetto di rendita presunta, il cui termine di riferimento di 120 giorni può essere correlato sia alla notifica dell'avviso di accertamento effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale (1^a o 2^a fase³ della rendita presunta), sia alla notifica effettuata con le forme ordinarie⁴.

² Nell'allegato, cui si rimanda, sono descritte le modalità di inserimento dei dati nella procedura di invio telematico per tali dichiarazioni Docfa.

³ Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del relativo Comunicato (rispettivamente 3 maggio e 30 novembre 2012).

Se, successivamente alla richiesta di ravvedimento, l'Ufficio accerta l'insussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare di tale istituto, lo stesso procede alla contestazione della violazione e alla irrogazione della relativa sanzione amministrativa (*articoli 16 e seguenti del citato decreto legislativo n. 472 del 1997*), detraendo le somme già versate e computando gli eventuali interessi sui tributi speciali catastali.

Per lo svolgimento di tale attività gli Uffici possono fare ricorso agli elenchi di ausilio estraibili dal sistema informatico e richiamati nelle note prot. n. 18139 dell'8 maggio 2013, della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, e prot. n. 19438 del 16 maggio 2013, della scrivente Direzione Centrale, a cui si rimanda per ogni utile approfondimento.

A tal riguardo, tenuto conto delle implementazioni in oggetto e delle nuove tipologie di ravvedimento menzionate, si evidenzia che, per detti elenchi, sono in corso modifiche che consentiranno l'integrazione delle informazioni ivi riportate, quali la fattispecie di richiesta di ravvedimento avanzata con le somme già versate e i riferimenti dei campioni certi e di memoria aperti.

Le modifiche alle applicazioni in oggetto sono rese disponibili a partire dal 2 luglio 2013 e pertanto da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie che consentivano un utilizzo improprio del campo "Data fine lavori".

Tenuto conto di quanto rappresentato, si invitano gli Uffici Provinciali in indirizzo ad assicurare la corretta applicazione delle indicazioni fornite e a rendere note le nuove funzionalità, indicate nell'allegato, agli Ordini e Collegi professionali interessati alla materia, affinché possa essere garantita una corretta utilizzazione delle stesse da parte dei professionisti incaricati.

Le Direzioni Regionali sono invitate a coordinare le attività degli Uffici Provinciali, ricadenti nelle circoscrizioni territoriali di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio



⁴ Entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto destinatario.